



CODICE DI COMPORTAMENTO

1	PREMESSA	2
1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO	2
1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO	2
2	APPLICABILITÀ	3
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	3
2.1	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO	3
3	PRESCRIZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	3
	ART. 1 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	4
	ART. 2 - FORMAZIONE DEI DIPENDENTI, CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE E COLLABORATORI.....	5
	ART. 3 – OPERAZIONI PERSONALI.....	6
	ART. 4 – OBBLIGHI DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA...	6
	ART. 5 – SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETÀ	7
	ART. 6 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SUL WEB E NELL'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI AZIENDALI	7
	ART. 7 – SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	7
	ART. 8 – CONFLITTI DI INTERESSE	8
	ART. 9 – CONFERIMENTO DI INCARICHI E PROCURE DA PARTE DELLA CLIENTELA.....	9
	ART. 10 –RICEZIONE DI LIBERALITÀ, DI DONI E PREMI DI MODICO VALORE UTILITÀ DA TERZI	10
	ART. 11 - OBBLIGHI DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE	11
	ART. 12 - TUTELA DEL CLIENTE	11
	ART. 13 – CORRETTEZZA PROFESSIONALE.....	12
	ART. 14 – TRASFERIMENTO E RISPETTO DELLA POSIZIONE PREGRESSA DEL CLIENTE	12
	ART. 15 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ	13
	ART. 16 – ANTIRICICLAGGIO.....	13
	ART. 17 – ILLECITI FISCALI	13
	ART. 18 – CONSAPEVOLEZZA E GESTIONE DEL RISCHIO	14
	ART. 19 – DIVERSITÀ E INCLUSIONE	14
	ART. 20 – IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	14
	ART. 21 – SANZIONI	15
	ART. 22 – DIVULGAZIONE DEL CODICE.....	15
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	16
4.1	NORMATIVA ESTERNA.....	16
4.2	NORMATIVA INTERNA	16

1 PREMESSA

Scopo del presente documento è fornire una descrizione dei principi adottati da Banca Mediolanum S.p.A., in relazione ai comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Amministrativi, dei Dipendenti, dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei collaboratori della stessa Banca.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il vigente Codice Etico di Banca Mediolanum S.p. A. costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo e contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" con cui si mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, in aggiunta a quanto previsto a livello normativo.

In particolare, il Codice Etico specifica che ciascun soggetto individuato è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti, delle procedure interne nonché in linea con l'approccio etico e responsabile del Gruppo.

In coerenza con le previsioni del Codice Etico ed al fine di rendere operativi i principi, la Banca ha adottato, inoltre, il presente Codice di Comportamento, che contiene prescrizioni rivolte ai componenti degli Organi Amministrativi, ai dipendenti, ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed ai collaboratori in generale della Banca.

La Banca richiede a tutti i Destinatari di seguire il contenuto, i valori e lo spirito del Codice Etico, del presente Codice e di tutte le policy e procedure applicabili.

1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

Con riferimento alla "Policy di Gruppo sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della Normativa Interna", il presente documento si colloca al primo livello della piramide documentale richiamata nello schema seguente.



Figura 1. Modello della normativa aziendale

2 APPLICABILITÀ

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e trova diretta applicazione all'interno della Banca. I principi definiti si applicano ai comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Amministrativi, dai Dipendenti, dai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dai collaboratori¹ della Banca (in seguito anche i "Destinatari").

2.1 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La predisposizione e l'aggiornamento del presente documento sono di responsabilità della Funzione Compliance anche, eventualmente, a seguito di una segnalazione da parte di altre Strutture aziendali coinvolte nell'attività.

3 PRESCRIZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Di seguito si riportano gli ambiti disciplinati dal Codice di comportamento.

¹ tutti i soggetti, non in rapporto di lavoro subordinato con la Banca, che prestano, anche in via non esclusiva, la propria attività a favore della Banca medesima, con esclusione dei Consulenti Finanziari.

Art. 1 - Obbligo di riservatezza

1. Obbligo di riservatezza

Ai Destinatari è fatto divieto di rivelare a terzi, se non per motivi strettamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni e secondo le vigenti Policy e normative aziendali, le informazioni riservate e/o confidenziali acquisite dai Clienti o di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento o comunque in virtù della propria attività.

2. Utilizzo di informazioni privilegiate

Le informazioni privilegiate acquisite dai soggetti con cui la Banca ha in essere un rapporto di collaborazione professionale in relazione ai compiti da loro svolti vanno trattate nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, nonché della relativa regolamentazione interna.

In particolare, i Destinatari assicurano la massima riservatezza in relazione alla diffusione di notizie o informazioni attinenti al patrimonio informativo aziendale o inerenti la loro attività, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio ruolo, rispettando le normative e le procedure interne previste. Inoltre:

- i dipendenti e collaboratori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite dai clienti o di cui comunque siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- coloro che vengono in possesso di informazioni privilegiate attinenti (i) Banca Mediolanum e le altre Società del Gruppo, (ii) gli strumenti finanziari da queste emessi, (iii) le società clienti e (iv) gli strumenti finanziari da queste emessi, sono tenuti ad attenersi alle norme in materia di abusi di mercato e di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, materie disciplinate anche da specifiche procedure interne;
- le informazioni che presentano le caratteristiche di confidenzialità e riservatezza possono essere gestite nell'ambito delle funzioni degli uffici della Banca:
 - solo per motivi strettamente legati alle funzioni e ai processi aziendali ricoperti;
 - avendo riguardo alla effettiva esigenza di gestirle;
 - garantendo la dovuta diligenza per salvaguardarne la riservatezza;
- sono vietati utilizzi di informazioni riservate, privilegiate e confidenziali ricevute dai clienti, attinenti in qualunque modo Banca Mediolanum e le altre Società del Gruppo e gli strumenti finanziari da queste emessi:
 - per attività che possano configurare un interesse proprio o di terzi;
 - per perfezionare operazioni personali o per conto terzi, anche avvalendosi della collaborazione di terze parti,
 - per far compiere a terzi eventuali operazioni sulla base delle informazioni medesime;
- sono vietati comportamenti da parte dei Destinatari del Codice che possano anche solo potenzialmente arrecare conseguenze sfavorevoli a terzi investitori, derivanti dall'utilizzo di informazioni confidenziali e finalizzato a falsificare il regolare

meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari (market abuse).

La Banca, in conformità alla normativa di riferimento, mantiene appositi elenchi (c.d. insider list) contenenti i dati di tutti i soggetti che, in ragione delle attività svolte e delle funzioni esercitate, in determinati momenti hanno accesso a specifiche informazioni privilegiate. I Destinatari iscritti in tali elenchi non possono:

- compiere operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum o da Società del Gruppo;
- comunicare le informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività lavorativa;
- indurre altri a compiere operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum o da altre Società del Gruppo.

La normativa interna, inoltre, prevede specifici elenchi per la gestione delle informazioni di natura privilegiata, rilevante e confidenziale, nonché qualsiasi informazione riservata che non è generalmente nota al pubblico relativa ai clienti della Banca (ad esempio il processo di gestione delle informazioni relative all'attività di Investment Banking).

3. Trattamento di documenti contenenti informazioni privilegiate, riservate o confidenziali

Gli atti e i documenti di pertinenza della Banca che siano nella disponibilità dei Destinatari, contenenti informazioni privilegiate, riservate o confidenziali, non possono essere scaricate, trasferite o copiate dalle applicazioni/sistemi aziendali ad applicazioni/sistemi non aziendali.

Non è consentito eseguire copia/invio di tali informazioni da sistemi/caselle email aziendali a caselle email private ed a sistemi esterni non gestiti/autorizzati dall'Azienda quali, ad esempio, sistemi di storage in Cloud, portali di file sharing e supporti esterni di memoria diversi da quelli messi a disposizione ed autorizzati dall'Azienda (es. Sharepoint e OneDrive in ambiente Cloud O365). Qualora il Destinatario non disponga di apparecchiature informatiche fornite dalla Banca (ad es. Consulenti Finanziari), in relazione a tali atti e documenti andranno comunque garantiti livelli di sicurezza informatica coerenti con le vigenti Policy aziendali in materia.

4. Consultazione di informazioni sui clienti

Ai Destinatari è fatto divieto di interrogare o consultare fonti informative sui rapporti in essere fra i Clienti e la Banca, inclusi quelli dei dipendenti del Gruppo di appartenenza, se non per motivi di servizio.

5. Operazioni in attesa di esecuzione

I Destinatari si astengono dall'utilizzare in modo scorretto e inappropriato informazioni relative ad ordini disposti dalla Clientela in attesa di esecuzione, di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività, a norma di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Art. 2 - Formazione dei Dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Collaboratori
--

La Banca cura il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti, collaboratori e Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, affinché i medesimi dispongano delle

conoscenze e della preparazione necessarie per lo svolgimento ottimale delle mansioni e dei compiti di loro competenza.

Art. 3 – Operazioni personali

Ai Destinatari è vietato porre in essere operazioni su strumenti finanziari che costituiscono violazione della disciplina relativa all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, ovvero implicano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni, ovvero sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori alla clientela. Per evitare che l'operatività personale su strumenti finanziari comporti conflitti di interesse o sia in contrasto con la normativa sugli abusi di mercato, i Destinatari:

- non possono effettuare, anche per interposta persona, operazioni di compravendita di strumenti finanziari derivati, ad eccezione di quelli che hanno finalità non speculative;
- non possono effettuare, anche per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari ponendosi in contropartita dei clienti del Gruppo Bancario Mediolanum;
- non possono effettuare operazioni nelle quali abbiano comunque un interesse personale in conflitto con quello del cliente;
- non possono avere rapporti co-intestati o deleghe ad operare su rapporti bancari con clienti della Banca al di fuori delle casistiche espressamente ammesse dalla normativa aziendale (es. rapporti di parentela fra i contestatari).

Inoltre, in relazione al personale dipendente della Banca, è fatto divieto, all'interno dell'orario lavorativo, di aprire e chiudere, anche per interposta persona, posizioni nella stessa giornata (divieto quindi dell'operatività intra-day).

In ogni caso, ad integrazione delle restrizioni sopra elencate, è altresì fatto divieto di effettuare operazioni che, per numero o frequenza, siano tali da distogliere il Destinatario che le effettua dall'assolvimento dei propri compiti aziendali.

La normativa interna, in aggiunta, prevede ulteriori divieti applicabili ad alcune categorie di Destinatari rientranti in specifiche strutture aziendali che per caratteristiche delle attività svolte sono maggiormente esposte ai rischi di violazione della disciplina in tema di abusi di mercato e conflitti di interessi (es. trades del portafoglio proprietario, trades per esecuzione degli ordini della clientela, analisti di corporate finance, etc.). I Destinatari appartenenti a tali categorie sono soggetti anche all'obbligo di notifica preventiva delle operazioni personali consentite che intendono effettuare.

Art. 4 – Obblighi di condotta nello svolgimento dell'attività lavorativa

I Destinatari sono tenuti a conformare i propri comportamenti, nei luoghi di lavoro ed all'esterno, ai principi di correttezza ed integrità, e devono astenersi dal tenere condotte che non siano compatibili con gli incarichi svolti, o che possano compromettere la reputazione e l'immagine delle società del Gruppo.

In tale ottica ed a titolo esemplificativo, essi si astengono dal praticare, anche nella vita privata, attività potenzialmente pregiudizievoli per la propria situazione finanziaria (quali, ad esempio, gioco d'azzardo, scommesse) o comunque non lecite o normalmente ritenute scorrette.

In tale contesto i Destinatari si impegnano a osservare rigorosamente le leggi sulla concorrenza e sull'antitrust e la policy interna in materia.

Le leggi antitrust favoriscono la libera concorrenza rendendo illecite alcune pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche coperte dalle leggi antitrust abbracciano un ampio spettro di comportamenti distorsivi del mercato. Tali comportamenti includono accordi e pratiche tese a limitare la concorrenza, abusi di posizione dominante, operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza, scambio di informazioni "sensibili", l'assunzione o all'esercizio di cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario.

I Destinatari devono comprendere i concetti di base delle norme antitrust e i limiti che esse possono imporre alle proprie attività e saper identificare le attività o le condotte a rischio.

I Destinatari, a titolo esemplificativo, devono:

- evitare lo scambio, anche indiretto, di informazioni commercialmente sensibili che non siano liberamente disponibili sul mercato;
- in caso di partecipazione ad una riunione, incontro istituzionale o gruppo di lavoro di una associazione di categoria o di gruppi simili, prendere visione dell'ordine del giorno con l'obiettivo di verificare che tra gli argomenti non vi siano questioni rilevanti per la concorrenza, evitando in caso di partecipare alla riunione stessa;
- segnalare tempestivamente tutte le situazioni che possono comportare la violazione della normativa antitrust.

Art. 5 – Spendita del nome della Società

I Destinatari non sono autorizzati alla realizzazione di iniziative personali (individuali o collettive) che prevedano l'utilizzo del nome, del logo e degli strumenti di comunicazione della Banca, salvo preventiva autorizzazione dai Vertici aziendali, nelle forme previste dalla normativa interna.

Art. 6 – Obblighi di comportamento sul web e nell'utilizzo di strumenti informatici aziendali

I Destinatari, nell'esercitare attività di comunicazione attraverso piattaforme *online* e altri mezzi di comunicazione disponibili sul web (si citano, a titolo meramente esemplificativo, *forum*, *blog*, *social network*) con finalità personali, professionali, devono attenersi alle indicazioni presenti nella "Social Media Policy della Banca e nella relativa normativa interna di attuazione, al fine di non arrecare pregiudizio, con le proprie condotte, all'immagine, ai valori ed alla reputazione professionale delle società del Gruppo.

Art. 7 – Salute, sicurezza e ambiente

I Destinatari devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre

persone presenti sul luogo di lavoro, anche qualora prestato in smart working, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dalla Società².

I dipendenti e i collaboratori sono altresì tenuti a rispettare le indicazioni attinenti al corretto smaltimento dei rifiuti; ove persistano dubbi sono invitati a consultare le strutture aziendali competenti.

Art. 8 – Conflitti di interesse

1. Astensione da condotte in potenziale conflitto di interessi

Un conflitto di interesse sorge qualora il perseguimento degli interessi di un Destinatario possa influire negativamente su quelli della Banca o dei suoi Clienti.

I Destinatari sono tenuti a prestare particolare cura ed attenzione affinché siano ridotte al minimo le possibilità di realizzare attività personali che confliggano, anche in via meramente potenziale, con gli interessi della Società.

I medesimi soggetti nell'esercizio delle rispettive funzioni sono chiamati ad astenersi, altresì, da condotte che siano in grado di interferire con la propria capacità di assumere decisioni in condizioni di piena imparzialità, al fine di perseguire il miglior interesse della Banca, dei Clienti e dei potenziali Clienti.

In base alla rilevanza dei potenziali conflitti, la Banca adotta per la gestione misure standard (es. barriere informative) e individua misure aggiuntive per situazioni specifiche, come previsto nelle Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse.

2. Conflitti di interesse del personale e degli esponenti

La Banca vigila, sulla base della Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e del personale, per l'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi (anche solo potenziale) che potrebbero ledere l'indipendenza ed integrità di giudizio degli esponenti e del personale medesimo e, conseguentemente, evitare che la presenza di conflitti di interesse possa incidere in modo negativo sugli interessi dei Clienti, o potenziali Clienti, e della Banca.

Gli esponenti e i dipendenti, qualora vengano a conoscenza di una situazione di conflitto tra il loro interesse (ivi compreso quello dei soggetti connessi o degli stretti familiari) e l'interesse della Banca o delle Società del Gruppo Bancario, devono rispettare la normativa, esterna e interna, tempo per tempo vigente, a tutela e difesa dell'interesse dei clienti e della Banca o delle Società del Gruppo Bancario, dandone notizia internamente, prima che siano assunte obbligazioni contrattuali, al proprio responsabile gerarchico o al Presidente dell'organismo di cui è membro, in modo da poterla gestire in modo appropriato.

Qualora le misure generali e specifiche di gestione adottate non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti e della Banca sia evitato, è prevista un'individuazione di presidi e misure ulteriori di

²Cfr. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro"), art. 20 "Obblighi dei lavoratori", comma 1.

attenuazione e gestione o una modifica degli specifici compiti e ruoli attribuiti al soggetto interessato, ivi comprese le eventuali deleghe.

In relazione a tutte le tipologie di conflitto che possono sorgere in occasione di operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, restano fermi i presidi e le modalità di gestione degli stessi disciplinati nell'ambito della relativa policy.

3. Conflitto di interessi nella prestazione dei servizi e attività di investimento e nella distribuzione di prodotti e servizi

La Banca individua, sulla base della Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi, le situazioni di conflitto di interessi con i Clienti che si possono verificare nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento principali o accessori, nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi non IBIPs, nonché nella distribuzione di prodotti e servizi bancari.

I Destinatari, qualora vengano a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi nell'esercizio dei servizi di investimento o nella distribuzione di prodotti e servizi, devono rispettare la normativa, esterna e interna, tempo per tempo vigente, a tutela e difesa dell'interesse dei clienti, dandone notizia internamente, prima che siano assunte obbligazioni contrattuali, al proprio responsabile gerarchico, in modo da poterla gestire in modo appropriato.

Qualora le misure generali e specifiche di gestione adottate non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la Banca, o per il suo tramite, tenuto conto dei conflitti esistenti.

Art. 9 – Conferimento di incarichi e procure da parte della clientela

1. Divieto di ricevere procure e incarichi

Fatti salvi i divieti legislativi e regolamentari in materia, i Destinatari non possono accettare dai Clienti procure od incarichi – ivi compresi incarichi di domiciliazione – ai fini della stipulazione di contratti o dell'esecuzione di operazioni, se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione o dei soggetti da esso delegati. La Banca è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non derivino all'investitore oneri altrimenti evitabili, ovvero vantaggi a danni di altri Clienti.

2. Divieto di cointestazione di rapporti

È fatto altresì divieto ai Destinatari di sottoscrivere contratti, cointestati a Clienti, che abbiano ad oggetto prodotti bancari e finanziari e/o l'esecuzione di servizi di investimento.

3. Non applicabilità per vincoli familiari

Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo non si applicano qualora il Cliente sia coniuge, convivente, parente od affine entro il secondo grado del procuratore o dell'incaricato, a condizione che tali incarichi e tali procure siano legittimi a norma di legge e regolamento.

Per i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede si rimanda alla normativa aziendale che disciplina le regole in materia di rapporti con la clientela e nei confronti della Banca. Le medesime prevedono che gli appartenenti alla Rete di Vendita si astengano:

- dal ricevere dai clienti procure o incarichi a disporre in qualsiasi modo delle somme o di altri valori di pertinenza degli stessi;
- dal ricevere incarichi di domiciliazione da soggetti diversi dal coniuge, dai conviventi o dai parenti entro il secondo grado;
- dall'essere cointestatari, con soggetti diversi dal coniuge, dai conviventi o dai parenti entro il secondo grado, di contratti aventi ad oggetto valori o strumenti finanziari, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, che i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede stessi collochino.

Art. 10 –Ricezione di liberalità, di doni e premi di modico valore utilità da terzi
--

1. Tutti i soggetti diversi dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede si astengono dall'accettare da terze utilità liberalità, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi, e/o premi ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per le attività da loro svolte, qualora dette utilità / premi, in ragione della loro natura o entità, possano indurli a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o della Banca.
2. A parziale deroga di quanto sopra stabilito, è ammessa l'offerta e la ricezione di omaggi occasionali a favore e da parte di Clienti o fornitori, siano essi potenziali o attuali, e loro mandatari o rappresentanti, purché tali omaggi non siano eccedenti un valore massimo di cortesia, quantificabile secondo l'ordinaria consuetudine e la relazione commerciale.

È fatto in ogni caso obbligo di comunicare prontamente al proprio superiore le eventuali utilità che superino per controvalore i 300 euro (soglia minima di rilevanza), congiuntamente ad una indicazione dettagliata dei soggetti che hanno offerto il bene. Il superiore valuterà la congruità della liberalità.

Qualora ritenuto opportuno, il superiore può informare la Funzione Compliance, al fine di ottenere supporto nella valutazione di opportunità in relazione al dono ricevuto.

3. I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che detengano un proprio portafoglio clienti, non possono ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né possono accettare o concorrere nella determinazione in proprio favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente. A mero titolo di esempio, è fatto divieto di accettare la designazione di beneficiario in contratti di polizze vita. Non vi sono invece restrizioni specifiche con riferimento alla dazione di omaggi o doni da parte dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede verso i propri clienti, sempre che tali libertà siano allineati agli ordinari usi e consuetudini.
4. Nei rapporti, sia istituzionali che commerciali, con entità pubbliche nazionali o comunitarie, nonché con pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, o con

organi rappresentanti di istituzioni pubbliche, ai Destinatari non è consentito accettare o effettuare beni o doni o altre utilità a meno che non rientranti nelle comuni pratiche promozionali o di cortesia di cui si è detto e sempre nel rispetto delle procedure aziendali che disciplinano le attività in esame.

5. I suddetti vincoli non si applicano, in via eccezionale, ai casi in cui il beneficio sia disposto da un soggetto legato ai Destinatari da un rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado. In tali casi, infatti, si presume che il beneficio sia disposto per ragioni familiari e affettive.

Art. 11 - Obblighi dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti, in aggiunta, a conoscere e rispettare:

- a) le regole di presentazione e di comportamento delle proprie attività, previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- b) gli obblighi gravanti sulla Banca nello svolgimento delle attività e dei servizi prestati;
- c) le procedure della Banca, ivi comprese quelle concernenti:
 - i) l'identificazione e l'adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo del rapporto o dell'operazione, previste dal D. Lgs. 231/07 e successivi aggiornamenti;
 - ii) la rendicontazione delle operazioni eseguite dalla Clientela;
 - iii) la conservazione della documentazione inerente i rapporti con la Clientela;
 - iv) la prevenzione dei reati che possono implicare una responsabilità amministrativa dell'intermediario, ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Art. 12 - Tutela del Cliente

Nel rapporto con i Clienti, i Destinatari sono tenuti ad adottare un comportamento ispirato ai principi di trasparenza, lealtà, diligenza e correttezza, evitando qualsiasi condotta che possa originare un abuso della buona fede o inesperienza del Cliente, in linea con i principi definiti dalla Banca nelle Linee Guida in materia di tutela della Clientela.

Si ritiene pertanto indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza, al fine di permettere al Cliente di comprendere le caratteristiche ed il valore di tutti i prodotti e servizi offerti;
- all'offerta di prodotti e servizi in linea con le esigenze, le aspettative e gli interessi del Cliente;
- al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della soddisfazione della Clientela;
- ad evitare il rischio di incorrere in pratiche commerciali scorrette, ovvero pratiche di vendita aggressive o ingannevoli, fornendo informazioni non corrispondenti al vero o

- in grado di ingannare i potenziali clienti sulle caratteristiche dei prodotti e servizi;
- ad un tempestivo riscontro e risoluzione dei reclami e lamentele pervenuti, in quanto rappresentano un'opportunità di miglioramento in termini di soddisfazione dei Clienti;
 - all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

A mero titolo esemplificativo, allo scopo di tutelare gli interessi e il patrimonio dei clienti, nei relativi rapporti occorre:

- a) valorizzare ogni informazione sul Cliente, anche ulteriore rispetto a quelle acquisibili attraverso appositi questionari, utile per meglio comprenderne i bisogni e gli obiettivi verso cui orientare la scelta dei prodotti e servizi offerti;
- b) esporre chiaramente al Cliente la natura, le caratteristiche, i rischi, i limiti, i costi complessivi e ogni altra informazione ritenuta utile al fine di garantire una piena comprensione dei prodotti e servizi illustrati;
- c) adottare, in relazione all'esperienza e alla cultura finanziaria del Cliente, i possibili accorgimenti per fornirgli con la massima chiarezza tutti i necessari elementi di valutazione, favorendo così l'accrescimento della sua cultura finanziaria;
- d) proporre o consigliare al Cliente prodotti e servizi coerenti con le proprie caratteristiche, esigenze e bisogni;
- e) raccogliere e valutare, quando viene prestata consulenza ai clienti, informazioni sufficienti a fornire raccomandazioni adeguate rispetto alle specifiche conoscenze ed esperienze dei clienti e in linea con loro esigenze, alla loro situazione finanziaria (incluse capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio) e ai loro obiettivi di investimento. In ogni caso, non è possibile raccomandare operazioni non adeguate al cliente.

Art. 13 – Correttezza professionale

I Destinatari esplicano l'azione concorrenziale entro i limiti della lealtà e della correttezza professionale e nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni delle Autorità di Vigilanza, evitando ogni condotta idonea a causare un pregiudizio, anche solo di immagine, agli altri operatori di mercato o ai Clienti di questi.

I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, o comunque gli agenti, che collaborano con la Banca si attengono ai medesimi principi di lealtà e correttezza nei rapporti intercorrenti tra loro.

Art. 14 – Trasferimento e rispetto della posizione pregressa del Cliente

La Banca riscontra tempestivamente le richieste del Cliente di trasferimento del proprio portafoglio finanziario o di eventuali finanziamenti o conti di pagamento e relativi servizi accessori ad un altro intermediario, illustrando correttamente al medesimo le conseguenze che ne discendono, senza frapporre ostacoli o indugi non giustificati.

Art. 15 - Rapporti con le Autorità

I soggetti preposti ai rapporti con le Autorità si comportano con la massima correttezza, integrità e indipendenza nello svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 16 – Antiriciclaggio

I Destinatari si impegnano ad applicare i principi adottati da Banca Mediolanum S.p.A. e dal Conglomerato Finanziario Mediolanum – contenuti nella Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – al fine di evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca e delle Società del Conglomerato in episodi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

I Destinatari si astengono, in ogni caso, dall'effettuare operazioni che possano costituire riciclaggio di proventi da attività criminali o illecite in qualsiasi forma o modo, nonché finanziamento al terrorismo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07.

Art. 17 – Illeciti Fiscali

I Destinatari si attengono ai principi adottati da Banca Mediolanum S.p.A. e dal Conglomerato Finanziario Mediolanum (di seguito, "Gruppo") in tema di gestione della variabile fiscale ed in particolare del rischio a queste associato sia di natura sanzionatoria che reputazionale, così come previsto nella Policy Fiscale - Principi di condotta in materia fiscale.

L'adozione dei Principi, come definiti nella Policy Fiscale, richiede che i Destinatari, nell'ambito della propria attività lavorativa svolta in relazione alla Banca, operino per il contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria o in contrasto con i principi ovvero con le finalità dell'ordinamento nelle diverse giurisdizioni in cui il Gruppo opera, sia per fattori esogeni che per fattori endogeni.

In particolare, è richiesto che i Destinatari rispettino e applichino tutte le norme tributarie dei Paesi in cui opera il Gruppo e collaborino in modo trasparente con le autorità fiscali; eseguano gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale; evitino forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali; interpretino le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale; rappresentino gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni; garantiscano trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni; rispettino le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati; non utilizzino strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale; propongano alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

Art. 18 – Consapevolezza e gestione del rischio

I Destinatari rivestono un ruolo nella costruzione di una banca più forte, resistente e sostenibile e contribuiscono in prima persona alla gestione dei rischi su base quotidiana.

La Banca mira a rafforzare una cultura di forte consapevolezza e percezione del rischio, in un contesto ove i Destinatari sono consapevoli che saranno ritenuti responsabili delle proprie azioni riguardanti il comportamento relativo all'assunzione di rischi dell'ente.

I Destinatari comprendendo e adottano una visione olistica dei rischi che possono essere insiti nelle proprie azioni e decisioni e li gestiscono in linea con le policy e le procedure adottate della Banca, tenendo in considerazione la sua propensione al rischio e la sua capacità di rischio.

I Destinatari segnalano prontamente le situazioni non conformi osservate.

Art. 19 – Diversità e inclusione

Il Gruppo sostiene e promuove i valori della diversità e dell'inclusione attraverso meccanismi societari e organizzativi volti alla creazione di benessere condiviso, in allineamento a quanto affermato nel Codice Etico, nella Politica in materia di Diritti Umani e nel Manifesto di Gruppo della Diversità ed Inclusione.

Il rispetto della persona, con cui stabilire una relazione aperta e sincera, è cardine del sistema valoriale adottato dal Gruppo che, pertanto, si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione, innanzitutto all'interno della società stessa, e a promuovere un ambiente che consenta l'accettazione, la piena espressione, valorizzazione ed efficacia di ciascuna individualità.

I Destinatari lavorano insieme senza discriminazioni, il rispetto reciproco è la base per la creazione di un clima di fiducia e per la collaborazione.

Art. 20 – Il Sistema dei Controlli Interni

La Banca divulga, ad ogni livello della propria struttura, una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza di controlli e dalla mentalità rivolta a tali controlli.

Il rispetto del presente Codice è pertanto oggetto di presidio e monitoraggio da parte di un Sistema dei Controlli Interni che vede coinvolte diverse funzioni che operano, con ruoli specifici, ai vari livelli in cui è articolata la cosiddetta "piramide dei controlli": nell'ottica di una segregazione delle funzioni esistono strutture aziendali che effettuano controlli sia nell'ambito dei processi operativi (controlli di 1° livello), che ad un livello superiore (controlli di 2° livello). Al vertice di tale gerarchia si colloca l'Internal Auditing che, rispondendo all'organo di gestione strategica, presidia tutto il sistema dei controlli interni.

Il Gruppo, consapevole di come sia fondamentale uno spirito collaborativo da parte dei dipendenti e dei collaboratori nella creazione di una cultura orientata al controllo e al rispetto sostanziale dei presidi al rischio insito nei processi aziendali, individua non solo specifici attori deputati ad un ruolo chiave nel Sistema dei Controlli Interni, ma richiede a tutti di partecipare attivamente e responsabilmente a conformare la propria attività lavorativa alle procedure, alle policy, ai regolamenti adottati in materia di controlli e verifiche.

I Destinatari garantiscono la massima disponibilità e spirito collaborativo allo svolgimento delle attività di verifica sia interne che esterne.

Periodicamente le iniziative di formazione obbligatorie che l'azienda propone ai dipendenti e collaboratori (es. in materia di compliance, antiriciclaggio, privacy, d.lgs. 231/01) costituiscono l'occasione per assimilare il dettato normativo e la normativa interna eventualmente prodotta.

I Destinatari contattano sempre le strutture preposte in caso di dubbi interpretativi o perplessità circa l'eventuale impatto nella propria attività operativa.

Art. 21 – Sanzioni

La violazione del presente Codice e delle sue norme attuative potrà comportare, nei casi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale in essere o il recesso per giusta causa dallo stesso da parte della Banca, in caso di lavoratori dipendenti, in coerenza con le previsioni in materia di provvedimenti disciplinari normati nel contratto di lavoro nazionale.

Gli eventuali casi inerenti i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede vengono preventivamente sottoposti al Comitato Disciplinare Rete di Vendita. La Banca, ove riscontri delle irregolarità nella condotta dei propri Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ne dà tempestiva e documentata notizia all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e, qualora di competenza, ad IVASS o ad altra Autorità di Vigilanza.

Art. 22 – Divulgazione del Codice

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari dello stesso oltre che dei soggetti interessati che entreranno successivamente in rapporto con la Banca.

L'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed i Collaboratori della Banca.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi e regolamentari in ambito, utilizzati per la stesura del presente documento, sono i seguenti:

4.1 NORMATIVA ESTERNA

- D. lgs. 58/98 - Testo unico della finanza;
- D. lgs. 231/01 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- D. lgs. 231/07 - In materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;
- D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato;
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MIFID II);
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016;
- Regolamento Consob n. 20249/2017 (Mercati);
- Regolamento intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 Codice di comportamento Assoreti.

4.2 NORMATIVA INTERNA

- Codice Etico;
- Policy in materia di sostenibilità;
- Social Media Policy;
- Policy in materia di operazioni personali;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi
- Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e del personale

- Policy dei sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing)
- Linee Guida in materia di tutela della Clientela
- Gestione dei Rapporti con la Clientela e nei confronti della Banca da parte degli appartenenti alla Rete di vendita di Banca Mediolanum;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse;
- Privacy Policy di Banca Mediolanum S.p.A.;
- Policy in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- Policy di sicurezza informatica di Banca Mediolanum S.p.A.;
- Policy in materia di Diversità ed Inclusione;
- Policy in materia di Postazioni di Lavoro (PdL), Dispositivi Mobili Aziendali (DMA) e Dispositivi Personali (BYOD) - Requisiti di Sicurezza e regolamento utente;
- Policy Fiscale - Principi di condotta in materia fiscale;
- Policy per la prevenzione e gestione del rischio di non conformità alla normativa "antitrust" e pratiche commerciali scorrette;
- Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- Policy operativa in materia di sicurezza informatica per la Rete di Vendita.